COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
– PROVINCIA DI CHIETI –

C.A.P. 66034 TEL. 0872.7071 – PEC: comune.lanciano.chieti@legalmail.it P.I. 00091240697

ORDINANZA DEL SINDACO N. 55 del 07-03-2021 **ORIGINALE**

Oggetto: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID 19 – PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' IN PRESENZA DELLE SCUOLE INFANZIA E NIDI D'INFANZIA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTA la plurima normativa di settore emergenziale, e, in particolare ed in via esemplificativa e non esaustiva:

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n.1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
- il decreto-legge 12 febbraio 2021, n.12 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- con ordinanze del Ministero della Salute 9 gennaio, 16 gennaio, 30 gennaio 2021, 13 febbraio e 14 febbraio 2021 sono state stabilite ulteriori misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 pubblicato in GU del 02.03.2021 pubblicato in GU del 02.03.2021 n. 52, in sostituzione di quelle del DPCM del 14 gennaio 2021, reca ulteriori disposizioni urgenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid 19 ad eccezione dell'articolo 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, dal 6 marzo al 6 aprile 2021;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.7 del 12 febbraio 2021" Applicazione dell'art. 3 del DPCM 14.01.2021 delle province di Chieti e Pescara e altre misure" secondo la quale con decorrenza dalla data del 14 febbraio 2021 e per i successivi 14 giorni, ovvero sino a diverso provvedimento, delle misure di cui all'art. 3 del DPCM del 14 gennaio 2021, su tutto il territorio delle province di Chieti e Pescara;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 20 febbraio 2021," Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Proroga di 7 giorni su didattica a distanza di cui Ordinanza n. 3 punto 7" con la quale è stata prorogata di 7 giorni del termine di scadenza prevista al punto 7 dell'OPGR n. 3 del 5 febbraio 2021 in merito alla didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado su tutto il territorio regionale, fermo restando quanto disposto dall' OPGR n. 7 per le province di Chieti e Pescara;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 11 del 27.2.2021, "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Applicazione art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021" con la quale sono state applicate le disposizioni di cui all'art.3 D.P.C.M. 14.01.2021, sino a diverso provvedimento, ai seguenti comuni:

  - per la Provincia di Pescara: Caramanico Terme, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Picciano, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Spoltore e Turrivalignani.
  - <u>per la Provincia di Chieti</u>: Bucchianico, Chieti, Francavilla, **Lanciano**, Miglianico, Ortona, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina;
  - per la Provincia de L'Aquila: Ateleta,

e disposto che, a decorrere dal 01 marzo 2021 e sino a diverso provvedimento, nel territorio della Regione Abruzzo le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per lo svolgimento di attività laboratoriali o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 5.3.2021 Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Applicazione misure restrittive" con la quale ha stabilito l'applicazione ai comuni della:

  - Provincia di Pescara: Caramanico Terme, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Spoltore e Turrivalignani, Castiglione a Casauria e Torre dei Passeri;
  - <u>Provincia di Chieti</u>: Bucchianico, Chieti, Francavilla, **Lanciano**, Miglianico, Ortona, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina;
  - Provincia di Teramo: Silvi, Pineto, Roseto;
  - Provincia di L'Aquila: Ateleta, Cagnano Amiterno, Capitignano, Castelvecchio Subequo, Ovindoli, Pizzoli e Roccaraso,

delle maggiori misure restrittive in materia di spostamento e sospensione delle attività commerciali al dettaglio con esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e beni prima necessità e dal 08.03.2021 sino alla data del 14.03.2021, sull'intero territorio della Regione Abruzzo:

  - le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per lo svolgimento di attività laboratoriali o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

- l'ordinanza del Ministero della Salute 27 febbraio 2021 rubricata "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano" con la quale è stato stabilito che: "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virusSARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatte salve le eventuali misure piu' restrittive gia' adottate nei rispettivi territori, per le Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e per le Province autonome di Trento e Bolzano, l'ordinanza del Ministro della salute 12 febbraio 2021, e' rinnovata per ulteriori quindici giorni", estendendo pertanto ai relativi territori l'applicazione delle restrizioni riconducibili alla cosiddetta "zona arancione";
- il comma 3 dell'art. 57 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che stabilisce: "Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino all'adozione delle nuove ordinanze ai sensi dell'*art. 1, commi 16-bis e seguenti del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, e comunque non oltre il 15 marzo 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione";

PRESO ATTO del costante e crescente aumento dei casi di positività al Covid-19 registrato a partire dal mese di febbraio 2021 nel Comune di Lanciano, indice di particolare pericolosità anche alla luce delle ultime evidenze scientifiche e statistiche che hanno registrato una elevata percentuale di casi riconducibili alla cosiddetta "variante inglese", maggiormente contagiosa ed in grado di incidere con particolare aggressività e conseguente serietà anche sulle condizioni di salute dei più giovani (gli studi sanitari hanno evidenziato una sempre maggiore diffusione epidemiologica tra persone sempre più giovani);

EVIDENZIATO, in particolare, che nel Comune di Lanciano, in ordine ai casi di positività al Covid-19 nei comunicati settimanali dell'ASL Lanciano -Vasto -Chieti -Dipartimento di prevenzione SIESP residenti o domiciliati nel Comune:

A) nel periodo dal 15 al 21 febbraio 2021, come cifra assoluta, si sono avuti n. 106 nuovi casi positivi al tampone molecolare con un'incidenza cumulativa settimanale di 306,91 ogni 100.000 abitanti, mentre;

B) nel periodo dal 22 al 28 febbraio 2021, sempre come cifra assoluta, si sono avuti n. 144 nuovi casi di positivi al tampone molecolare con un'incidenza cumulativa settimanale di 416,93 ogni 100.000 abitanti nettamente superiore a quella di 250 casi positivi ogni 100.000 abitanti prevista quale parametro per la zona rossa dal recente DPCM 2 marzo 2021;

VERIFICATO, conseguentemente, ut supra evidenziato, un aumento costante in termini assoluti e in termini di incidenza dei nuovi casi positivi al covid 19 presenti sul territorio comunale;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali:

N. 41 del 22 febbraio 2021 di sospensione delle attività didattiche in presenza, dal 22 al 26 febbraio 2021, della scuola dell'Infanzia Marcianese dell'Istituto Comprensivo "Don Milani";

N. 43 del 24 febbraio 2021 di sospensione delle attività didattiche in presenza, dal 24 al 26 febbraio 2021, della scuola dell'Infanzia Olmo di Riccio dell'Istituto Comprensivo "Don Milani;

N. 48 del 25 febbraio 2021 al punto 3) la sospensione delle attività didattiche in presenza, dal 26 febbraio al 6 marzo 2021, delle scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi d'infanzia, ludoteche e similari, pubblici e privati, presenti sul territorio comunale;

RILEVATO che nella relazione dell'ASL Lanciano – Vasto-Chieti -Dipartimento di prevenzione SIESP - Situazione epidemiologica settimana n. 8 -2021 con dati al 28.02.2021 è presente un tasso di incidenza cumulativa per ogni 1.000 abitanti pari a 15,5 nella fascia d'età 0-5 anni superiore alla media ASL di riferimento finalizzato a responsabilizzare la fascia di popolazione corrispondente oltre ad un Rt generale pari a 1,73;

PRESO ATTO che la relazione dell'ASL Lanciano – Vasto-Chieti -Dipartimento di prevenzione SIESP - Situazione epidemiologica settimana n. 8-2021 con dati al 28.02.2021 contiene un modello previsionale di "alert" sulla base di dati riferiti alla diffusione del virus nelle fasce d'età scolare nel territorio comunale e costituisce un'organica base operativa per le decisioni riservate all'autorità locale di una misura restrittiva temporanea;

PRESO ATTO delle comunicazioni sanitarie dell'ASL Lanciano – Vasto-Chieti -Dipartimento di prevenzione SIESP pervenute nel periodo 15 febbraio – 4 marzo 2021 e depositati in atti sull'emersione di principi di focolai in ambito scolastico;

CONSIDERATO che i contagi avvenuti in ambiente scolastico, riguardanti prevalentemente soggetti minori d'età e pertanto rimessi all'altrui tutela, cura e responsabilità, sono facilmente suscettibili di tradursi in ulteriori contagi in setting domestico, tipicamente a carico dei familiari con essi conviventi;

PRESO ATTO, inoltre, che sono in corso le attività vaccinali personale docente e non docente delle scuole, che vedranno la conclusione, presumibilmente, alla data del 14 marzo 2021;

APPURATO, inoltre, con diverse modalità immediate ed anche per le vie brevi, operando senza indugio e con attenzione sostanziale alla Salute altrui e, in particolare, dei giovani in età scolastica e prescolastica (asili nido, scuole infanzia incluse) tramite interlocuzione diretta ed immediata con le autorità sanitarie locali, che il dato di emergenza virologica da Covid-19, nelle sue varie espressioni (cd. "varianti"), appare in forte crescita e diffusione nel Comune di Lanciano e che questo rende necessario tutelare i seguenti beni primari ex art. 32 Cost.:

1. la Salute umana della persona fisica singola;
2. la Salute umana nell'ambito delle manifestazioni scolastico-sociali tipiche dei giovani;
3. la Salute umana per gli altri soggetti, giovani, maturi ed anziani, che entrino in successivo contatto con soggetti in possibile aggregazione scolastica che possano estrinsecare la propria personalità nella formazione sociale scolastica (o ad essa equiparata), ma nel contempo divenendo strumento inconsapevole di contagio sociale;

CONSIDERATO che il principio di precauzione obbliga le Autorità competenti ad adottare provvedimenti appropriati al fine di scongiurare i rischi potenziali per la salute pubblica, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità dei rischi e prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di contrasto, tenendo ulteriormente conto che l'alleggerimento, in questo momento, delle restrizioni poste in essere nelle precedenti settimane, vanificherebbe gli effetti delle stesse;

DATO ATTO, in particolare, che il principio di precauzione deve essere invocato ed applicato quando, come nel caso di specie, sia necessario un intervento urgente, imprevedibile ex ante ed extra ordinem, di fronte a un certo pericolo per la salute-incolumità umana;

RITENUTO di dover valutare come primo e primario il diritto alla Salute, di matrice costituzionale, quale valore e diritto assoluto, prevalente ed incomprimibile rispetto ai recessivi (rispetto al primo) valori costituzionali educativi, sociali in senso stretto e alle successive limitazioni aggregative, sociali, associative;

VALUTATO, in fatto e diritto, che il predetto principio di precauzione, con il presente atto ed a seguito a valutazione di merito, allo stato dei dati presenti ed acquisiti sia in via formale che in via sommaria, viene declinato nel rispetto delle seguenti 5 direttive:

- rispetto della proporzionalità tra le misure prese nel presente provvedimento ed il livello di protezione ricercato (tutela della Salute e Vita umana);
- attuazione delle regole di non discriminazione nell'applicazione delle misure;
- valutazione della coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe;
- esame dei vantaggi a tutela del bene primario della salute della cittadinanza lancianese e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione;
- rispetto del principio del successivo riesame rispetto ad un tempo predefinito (inizio e termine di validità ed efficacia della presente ordinanza) delle misure di cui al presente atto, anche alla luce dell'evoluzione delle informazioni che potranno essere fornite dalle autorità sanitarie;

RILEVATA in concreto ed in fatto, a seguito delle motivate premesse, l'indifferibilità e l'urgenza di provvedere quale valutazione di merito e proporzionale rispetto ai valori di tutela sopra indicati;

RITENUTO, alla luce degli elementi in fatto e diritto sopra riportati, che la situazione imponga la prosecuzione dell'adozione di misure precauzionali a tutela della salute delle persone, ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 833/1978, nonché dell'art. 50 del D. lgs. n. 267/2000;

VALUTATA la necessità, oltre che l'opportunità di assumere provvedimenti contingibili ed urgenti atti a salvaguardare la salute pubblica, prevedendo la prosecuzione, dal 8 marzo e fino al 14 marzo 2021, della sospensione delle attività in presenza delle scuole d'infanzia e dei servizi educativi dell'infanzia (nidi d'infanzia, sezione primavera, ludoteche ed assimilati) ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 13 aprile 2017 n. 65, pubblici e privati, presenti sul territorio comunale;

RITENUTO precisare che la suddetta determinazione è considerata misura necessaria ed opportuna, allo stato precauzionale, al fine di ridurre le relazioni in presenza fra le persone e il rischio di propagazione del virus COVID-19, anche nelle sue varianti, all'interno delle scuole d'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia;

ATTESO CHE, stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità delle persone frequentanti le scuole d'infanzia ed i servizi educativi per l'infanzia;

CONSIDERATO il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza finalizzata a portare il periodo di osservazione dei fenomeni epidemiologici almeno a 15 giorni rispetto alle misure assunte con la precedente ordinanza del 26 febbraio 2021, n. 48 relativamente al punto 3), stante il protrarsi della situazione in atto al momento della sua adozione;

SENTITO per le vie brevi il PREFETTO DI CHIETI;

IN VIRTU' dei poteri conferiti dall'art. 50 del D.lgs n. 267/2000 ed art. 32 della L. n.833/1978, in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D. lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 32, comma 3, della Legge 833/1978;

ORDINA

per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate,

dal 8 marzo al 14 marzo 2021, la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia e dei servizi educativi dell'infanzia (nidi d'infanzia, sezione primavera, ludoteche ed assimilati) ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 13 aprile 2017 n. 65, pubblici e privati, presenti sul territorio comunale, disposta con precedente ordinanza sindacale n.48/2021 al punto 3);

AVVISA CHE

fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, la violazione della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che la presente Ordinanza sia comunicata a:
  - Prefettura di Chieti;
  - Dirigenti scolastici istituti comprensivi;
  - Ufficio scolastico provinciale di Chieti;
  - Questura;
  - Comando dei Carabinieri;
  - Comando della Guardia di Finanza;
  - Comando della Polizia Locale;
  - Dipartimento di prevenzione Asl Lanciano-Vasto-Chieti- SIESP;
  - Settore Servizi alla persona - Ufficio Pubblica Istruzione;
  - Gestori dei Servizi scolastici di Trasporto, Mensa ed assistenza specialistica.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267,

con riguardo al presente provvedimento,

si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

LA DIRIGENTE - Dott.ssa Giovanna Sabbarese

Firmato digitalmente da
Giovanna Sabbarese
CN = Sabbarese Giovanna
O = Comune di Lanciano
C = IT

IL SINDACO - Dott. Mario Pupillo

Firmato digitalmente da
Mario Pupillo
CN = Mario Pupillo
C = IT